

Arriva il tribunale delle imprese

Proprietà industriale e contenzioso su appalti e class action

Pagina a cura
DI ANTONIO CICCIA

Arriva il tribunale delle imprese. Con una modifica al dlgs 168/2003 le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale diventano sezioni specializzate per il contenzioso in materia di imprese. Il nuovo tribunale assumerà la competenza anche per le class action e per il contenzioso sugli appalti pubblici, quest'ultimo per la parte devoluta ai giudici ordinari (in sostanza le controversie collegate all'esecuzione del contratto).

I tribunali avranno una competenza vastissima, riguardante a 360 gradi tutto il contenzioso relativo alle attività economiche. Innanzi tutto giudicheranno le cause in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e le controversie in materia di diritto d'autore. Passano ai tribunali delle imprese anche le class action: il decreto sulle liberalizzazioni modifica il codice del consumo e attribuisce al nuovo organismo le azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del dlgs 206/2005. La domanda di azione collettiva andrà proposta ai tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata.

Le sezioni specializzate avranno competenza, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V e VI del codice Civile (società per azioni e in accomandita per azioni) e alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause: tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; cause relative al trasferimento

COSA GIUDICHERÀ IL NUOVO GIUDICE

- Cause in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale
- Controversie in materia di diritto d'autore
- Class action

RELATIVAMENTE A SPA E SAPA

- Cause tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia
- Cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti
- Cause di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; tra soci e società
- Cause in materia di patti parasociali
- Cause contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale o il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
- Cause ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano
- Cause relative a rapporti di controllo, coordinamento e gruppo cooperativo paritetico
- Cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, in cui sia parte una società per azioni o in accomandita per azioni

delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; tra soci e società; in materia di patti parasociali; contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; cause ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le control-

lano; cause relative a rapporti di controllo, coordinamento e gruppo cooperativo paritetico (articoli 2359, primo comma, n. 3, 2497-septies e 2545-septies codice civile). Il tribunale delle imprese sarà, infine, assegnatario anche delle cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, in cui sia parte una società per azioni o in accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Sul punto, mentre se c'è eser-

ercizio del potere pubblico (si pensi allo sviluppo della gara fino all'aggiudicazione) la giurisdizione appartiene a Tar e Consiglio di stato, per l'esecuzione del contratto si va dal giudice ordinario, e quindi ora dalla sezione specializzata.

Nelle precedenti bozze del dl la competenza delle sezioni specializzate era limitata alle controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto

d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Peraltro arriva un ennesimo rincaro del contributo unificato. Il decreto sulle liberalizzazioni, infatti, prevede che per i processi di competenza delle sezioni specializzate il contributo unificato è quadruplicato. Inoltre il contributo (quadruplicato per il primo grado) è ulteriormente aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Tanto per fare un esempio iniziare una causa di valore compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000 verrà a costare 2640 euro, mentre per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000 il balzello toccherà euro 4.224. Le nuove regole si applicheranno dopo una piccola vacanza: il decreto prevede, infatti, che le disposizioni riguarderanno i giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Le modifiche apportate lasciano, invece, integro l'impianto del decreto 168/2003 quanto a corti di appello e composizione degli organi giudicanti. In particolare in appello le sezioni per le imprese sono costituite presso le corti di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

—© Riproduzione riservata—